



Congedo per maternità e paternità

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007

(Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, art. 12 comma 6)

ASTENSIONE PER MATERNITA'

Astensione obbligatoria

La frequenza alle attività del dottorato è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta dal parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.

A tal fine la dottoranda, non appena accertato lo stato in gravidanza, dovrà darne comunicazione alla Scuola di Dottorato e al proprio Coordinatore utilizzando il modulo disponibile sul sito della Scuola http://dottorato.polito.it/it/sospensione_per_maternita.

Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza dal Corso di Dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione. Il Collegio dei Docenti, in considerazione della durata di sospensione, pianificherà il percorso didattico della dottoranda e valuterà, al termine degli studi, la possibilità di far sostenere l'esame finale in un'apposita sessione o nella sessione del ciclo successivo.

Modalità per richiedere il posticipo (astensione 1 + 4)

Se l'interessata vuole posticipare l'astensione obbligatoria al mese precedente la data presunta del parto entro la metà del VII mese dovrà presentare alla Scuola di Dottorato apposita richiesta allegando:

- certificato del ginecologo che attesta che la proroga dell'attività fino all'ottavo mese non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; se il ginecologo non è convenzionato con il SSN è necessario rivolgersi all'ASL per ottenere la certificazione di idoneità alla frequenza delle attività del dottorato.
- certificato del medico di sorveglianza sanitaria del Politecnico che attesta che la proroga non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Sospensione

Alla fine del periodo di astensione obbligatoria è possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione.

Il godimento di questo ulteriore periodo comporterà la sospensione di un anno del corso di studi. L'anno di sospensione è calcolato a partire dal primo giorno di astensione obbligatoria.

Per usufruire di questo periodo l'interessata dovrà quindi presentare, prima del termine dell'astensione obbligatoria, apposita richiesta alla Scuola di Dottorato che provvederà a comunicare tale nuova situazione al Coordinatore del Dottorato di appartenenza e a sospendere il percorso di studi.

Alla conclusione dell'anno di sospensione, la dottoranda dovrà riprendere la sua attività.

Interruzione della borsa di dottorato

Durante il periodo di astensione/sospensione per maternità l'erogazione della borsa è congelata e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.

Norme di carattere generale

Entro un mese dal parto, la dottoranda deve certificarne la data effettiva.

Al rientro dal congedo per maternità la dottoranda deve presentare alla Scuola di Dottorato la richiesta di ripresa della frequenza delle attività del dottorato.

Prevenzione e Protezione

Gli agenti fisici (es. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi), chimici (es. cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione R40, R45, R46, R47, R60, R61), biologici e particolari condizioni di lavoro (es. trasporto e movimentazione di carichi, rumore, sollecitazioni termiche) possono essere nocivi per la madre e il nascituro. La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta delle sostanze ovvero per esposizione in ambienti potenzialmente a rischio, quali i laboratori, soprattutto nei primi tre mesi di gravidanza.

Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le dottorande in gravidanza che si trovino ad operare in tali condizioni, devono comunicare il proprio stato di gravidanza al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore della struttura presso cui operano. In collaborazione con il medico competente verranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito.

Sul portale Intranet del Servizio di Prevenzione e Protezione sono pubblicati ulteriori informazioni sulla normativa vigente e sulle procedure da attuare per la tutela della gestante e del nascituro (sezione Medicina Preventiva).

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Medicina_preventiva/Medicina_preventiva.asp

Indennità di maternità

Le dottorande iscritte alla gestione separata possono richiedere all'INPS l'indennità di maternità, se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta. Tale indennità è pari all'**80% del reddito percepito con la borsa di dottorato**.

Per poter ricevere l'indennità, la dottoranda deve presentare domanda **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato. Le informazioni sono reperibili sul portale dell'INPS all'indirizzo:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>

A partire dal 1° gennaio 2019, il **Politecnico di Torino ha deliberato** che venga elargito per i 5 mesi di sospensione obbligatoria, un contributo come integrazione tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'INPS e l'importo lordo della borsa di dottorato fruita.

Le dottorande interessate potranno farne richiesta successivamente all'erogazione dell'indennità erogata dall'INPS, inviando una mail di richiesta a Scudo@polito.it, dichiarando di percepire l'indennità INPS.

ASTENSIONE/SOSPENSIONE PER PATERNITÀ

L'astensione per paternità può essere richiesta dal dottorando in caso di morte, o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs 151/2001 e successive modifiche).

Al dottorando è altresì riconosciuto un ulteriore periodo di sospensione a decorrere dalla fine dell'eventuale periodo di astensione per paternità o dalla data della nascita del figlio.

Il dottorando che voglia usufruire dell'astensione/sospensione per paternità, dovrà inoltrare alla Scuola di Dottorato una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi addotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Per un periodo di astensione/sospensione fino a 5 mesi, la scadenza del corso di dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione; per periodi superiori, si procederà alla sospensione di un anno del corso di studi.

L'anno di sospensione del corso di studi è calcolato a partire dalla data del primo giorno di astensione/sospensione

Durante il periodo di astensione/sospensione l'erogazione della borsa è congelata e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.

Indennità di paternità

Per poter ricevere l'indennità di paternità, il dottorando deve presentare domanda **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato. Le informazioni sono reperibili sul portale dell'INPS all'indirizzo:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>

Unità Formazione di III Livello